



# **Comune di San Michele Salentino**

**Provincia di Brindisi**

Via G. Pascoli, 1 - 72018 San Michele Salentino - Telefax: 0831.964670 - Internet: <http://www.comune.sanmichelesal.br.it>  
Cod. Fisc. 81002890747 - P. I.V.A. 00242750743

**Settore Tecnico - Servizio Lavori Pubblici**

## **REGOLAMENTO**

### **DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA DI OPERE E LAVORI PUBBLICI E PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE.**

*(articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni)*

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante la progettazione interna e la redazione di atti di pianificazione ai sensi dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il presente regolamento definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 del presente articolo fra i dipendenti dell'Amministrazione Comunale che svolgono una delle attività indicate dall'articolo 18 della suddetta legge.

#### **Articolo 2**

##### **Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
  - a) per "Legge", la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni;
  - b) per "Regolamento generale", il Regolamento generale in materia di lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, n. 554;
  - c) per "compenso incentivante", la somma di cui all'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e integrazioni;
  - d) per "Ente", l'Amministrazione Comunale di San Michele Salentino;
  - e) per "Responsabile", il Responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 7 della "Legge".

#### **Articolo 3**

##### **Spesa per "compenso incentivante"**

1. Il "compenso incentivante" per opere o lavori pubblici è incluso fra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa e, in particolare, nella quota complessiva, non superiore al 10%, degli stanziamenti previsti per la realizzazione dei lavori pubblici, che l'Ente deve destinare alla copertura delle spese di progettazione, così come previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, della Legge.
2. Il compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione sarà iscritto in apposito intervento di spesa nel Bilancio dell'esercizio in cui verrà programmata la predisposizione di uno dei suddetti atti.

## **Articolo 4**

### **Criteri generali per la ripartizione del "compenso incentivante"**

1. La ripartizione del fondo per la progettazione di lavori pubblici, con riferimento ai singoli livelli progettuali e alle altre prestazioni, è effettuata con il provvedimento di affidamento dell'incarico. Nel silenzio la ripartizione è effettuata dal Responsabile del Servizio.
2. Qualora all'ufficio tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione, quali che siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota da calcolarsi avverrà ai sensi di cui all'art. 17, comma 14-ter, della legge n. 109 del 1994, come modificata dalla legge n. 415 del 1998 e dalla legge 1.8.2002, n. 166.
3. La quota di fondo relativa alle prestazioni per i lavori pubblici è ripartita come segue:
  - a) il 20 % al responsabile unico del procedimento;
  - b) il 55 % al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono il progetto (per quanto riguarda la progettazione), che rivestono la figura giuridica di direttore dei lavori sottoscrivendo anche la contabilità, la figura giuridica di coordinatori per la sicurezza in cantiere, di collaudatori, assumendone la responsabilità professionale, ognuno in proporzione alla singola prestazione;
  - c) il 20 % al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente, mediante contributo intellettuale e materiale, alla redazione del progetto, alla redazione del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori, alla loro contabilizzazione, alla fase di scelta del contraente, al coordinamento per la sicurezza nel cantiere;
  - d) il 5 % ai collaboratori diversi, siano essi esterni o interni all'ufficio tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale del progetto o dei suoi allegati.
4. La quota di fondo relativa alle prestazioni per la redazione degli atti di pianificazione è ripartita come segue:
  - a) il 25 % al responsabile del procedimento;
  - b) il 50 % al tecnico o ai tecnici che sottoscrivono l'atto, assumendone la responsabilità professionale;
  - c) il 20 % al rimanente personale dell'ufficio tecnico che abbia partecipato direttamente alla predisposizione e alla redazione dell'atto di pianificazione, mediante contributo intellettuale e materiale;
  - d) il 5 % ai collaboratori diversi, siano essi esterni o interni all'ufficio tecnico, che abbiano prestato la propria opera materiale per la predisposizione, la formazione, la duplicazione o il perfezionamento formale degli atti di pianificazione e dei suoi allegati.
5. I destinatari del fondo possono concordare in ogni momento, prima della liquidazione, una diversa ripartizione rispetto a quanto previsto ai commi 3 e 4, purché con decisione unanime, ovvero, in assenza di unanimità, garantendo ai dissenzienti o a coloro che non aderiscono alla diversa ripartizione la quota a loro spettante ai sensi degli stessi commi.
6. In assenza di una o di ambedue le partecipazioni di cui al comma 3, lettere c) e d) e al comma 4, lettere c) e d), le relative quote sono ripartite per metà alle figure professionali di cui alle rispettive lettere b) e per metà al responsabile del procedimento di cui alle rispettive lettere a).
7. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
8. La quota del 25 % del fondo spettante al responsabile unico del procedimento ai sensi del comma 3, lettera a) e del comma 4, lettera a), è dovuta in ogni caso, anche qualora l'incarico sia affidato, in tutto o in parte, a professionisti esterni.
9. Il compenso incentivante compete al personale dell'Ente per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 18 della Legge, qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorché lo stesso rivesta la qualifica dirigenziale o sia titolare di posizione organizzativa.
10. Le attività che danno diritto alla percezione del compenso incentivante, ancorché svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.

11. Il fondo per l'erogazione del compenso incentivante ai soggetti interessati si intende al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico dell'Ente.
12. L'Ente provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione.

## **Articolo 5**

### **"Compenso incentivante" per opere o lavori pubblici**

1. Il compenso incentivante è fissato nella misura del 2% per cento dell'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro ed è ripartito fra i dipendenti, a titolo di compenso incentivante, per lo svolgimento delle attività indicate all'articolo 18, comma 1, della Legge.
2. Il Dirigente competente e l'Assessore competente, propone alla Giunta l'elenco delle opere pubbliche i cui progetti saranno redatti da personale interno dell'Ente.
3. Il dirigente competente per ciascuna opera o lavoro pubblico di cui al comma 2), designa il gruppo di progettazione, individuando i dipendenti cui affidare le attività elencate nell'articolo 18 della Legge; la proposta indica, altresì, la misura del compenso incentivante per tutti i soggetti interessati, le modalità per l'espletamento dell'incarico, i tempi per la redazione del progetto e la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato. Il Dirigente competente adotta le determinazioni conseguenti.
4. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dal singolo intervento e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
5. I dipendenti incaricati devono sottoscrivere il provvedimento di nomina per presa visione.
6. Il compenso incentivante è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui all'art. 4 del presente regolamento.
7. La misura del compenso incentivante si ottiene moltiplicando per il 2% l'importo a base di gara dell'opera o del lavoro da appaltare. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del compenso incentivante, anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate a personale esterno all'organico dello stesso, costituiscono economie come stabilito dall'articolo 18, comma 1, della Legge.
9. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 25, comma 1 della Legge qualora si sia resa necessaria la riprogettazione delle opere e sempre che le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui alla lettera d) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.
10. La liquidazione dell'incentivo è effettuata con atto di liquidazione emesso dal dirigente competente. Per l'attività di progettazione e direzione lavori la liquidazione è effettuata in due fasi: la prima, pari al 50% dell'importo dovuto, ad avvenuta approvazione del progetto e la seconda a saldo ad avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione. Per le attività di sola direzione dei lavori e/o di collaudo la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione dello stato finale e/o alla redazione dei collaudi.
11. In caso di incarichi e/o progetti esterni è comunque riconosciuta al responsabile del procedimento la quota del compenso incentivante spettante a questo ultimo.

## **Articolo 6**

### **Compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione**

1. Una somma pari al 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione è ripartita fra i dipendenti dell'Ente che lo abbiano redatto.
2. Per atti di pianificazione si intendono:

- a. Pianificazione Generale: PRG e loro varianti generali e parziali, Piani Settoriali, Pianificazione Attuativa, Piani Particolareggiati, Piani di Recupero, Piani di Lottizzazione, Piani di Insediamenti Produttivi, Piani di Edilizia Economica e Popolare;
  - b. Programmazione Urbanistica: Programmi di riqualificazione urbana di iniziativa pubblica, Programmi integrati di intervento, Strumenti di Programmazione e Pianificazione Urbanistica di iniziativa pubblica e mista pubblico/privata;
  - c. Norme e Regolamenti in materia urbanistica e edilizia: Regolamento Edilizio, Regolamenti di Settore in materia urbanistica, edilizia e comunque legati alla qualità urbana;
  - d. Piano dei Servizi, piano della mobilità, piano urbano del traffico, piano dei parcheggi e, comunque, ogni altro atto di pianificazione previsto e tipizzato dalle norme nazionali o regionali.
3. Il compenso incentivante di cui al comma 1 compete ai dipendenti incaricati della progettazione dell'atto di pianificazione, semprechè gli atti siano completi e idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti. Tale compenso incentivante è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui al punto 4. dell'art. 4 del presente regolamento.
  4. Il dirigente competente e l'Assessore competente, propone alla Giunta l'elenco degli atti di pianificazione da redigere a cura del personale interno dell'Ente.
  5. Il Dirigente competente per ciascun atto di pianificazione di cui ai commi precedenti, designa il gruppo di lavoro, individuando i dipendenti cui affidare la redazione dell'atto di pianificazione; la proposta indica, altresì, la misura del compenso incentivante per tutti i soggetti interessati, le modalità per l'espletamento dell'incarico, i tempi per la redazione del progetto, i criteri per l'assegnazione, nonché la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato; la proposta contiene inoltre l'indicazione dell'importo della tariffa professionale di cui all'art. 6, comma 1. Il Dirigente competente adotta le determinazioni conseguenti.
  6. Per l'individuazione e l'esclusione dei dipendenti cui affidare gli incarichi vale quanto contenuto all'art. 5, comma 4.
  7. I dipendenti incaricati devono sottoscrivere il provvedimento di nomina per presa visione.
  8. La determinazione della liquidazione del compenso è effettuata per il 50% entro 30 giorni dalla determinazione dirigenziale che certifica l'avvenuta conclusione del lavoro, per il restante 50% entro 30 giorni dall'avvenuta definitiva approvazione dell'atto stesso e comunque entro sei mesi dalla determinazione dirigenziale che certifica l'avvenuta conclusione del lavoro.

## **Articolo 7**

### **Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante**

1. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante:
  - a) Il "Responsabile" nei casi di cui all'art.8, ultimo comma, del Regolamento di cui al DPR 21.12.1999 n. 554;
  - b) i dipendenti incaricati della progettazione nel caso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), della Legge, fatto sempre salvo il diritto dell'Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 25 della Legge;
  - c) i dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superi di oltre la metà il termine assegnato;
  - d) i dipendenti incaricati della direzione dei lavori o dei collaudi che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge o dal Regolamento o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1) è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico ossia del dirigente competente.
3. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1), l'Ente ha diritto di recuperare quanto eventualmente già corrisposto, salvo il risarcimento del danno qualora ne ricorrano presupposti.

**Articolo 8**  
**Applicazione del regolamento ai fondi pregressi e a quelli futuri**

1. Limitatamente alle fasi procedurali non ancora concluse, il presente regolamento si applica anche ai fondi di incentivazione accantonati prima della sua entrata in vigore.
2. Qualora il fondo sia già stato ripartito o ne siano state definite le modalità di ripartizione, ma non liquidato, il regolamento si applica solo ai termini di pagamento.
3. Qualora le aliquote del 2% di cui all'articolo 3, comma 29 della legge 24.12.2003, n. 350, e del 30% di cui all'articolo 6, comma 1 del presente Regolamento, fossero aumentate con provvedimento legislativo, col contratto collettivo nazionale di lavoro o con altra disposizione normativa, nelle more dell'adeguamento del presente regolamento questo continuerà a trovare applicazione ove non incompatibile con le norme sopravvenute, fermo restando che le aliquote e le ripartizioni saranno riferite alla nuova maggior misura dell'incentivo.

**Articolo 9**  
**Disposizioni finali e transitorie**

1. Le eventuali eccedenze del fondo, rispetto al limite massimo di suddivisione individuale, definito all'art. 4 comma 11, saranno ripartite dal dirigente interessato tra il personale che ha partecipato o, comunque, effettivamente contribuito alle attività in oggetto. Per la determinazione delle eccedenze si dovrà tenere conto del principio di competenza del compenso incentivante, imputando quindi il compenso stesso all'anno di approvazione del progetto o a quello di esecuzione.

**Art. 10**  
**Entrata in vigore del regolamento**

1. Il regolamento entra in vigore con la esecutività della deliberazione con cui lo stesso sarà approvato.
2. Copia del regolamento è inserita nella raccolta degli atti normativi dell'ente.